



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Casa Italia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo ai fini
della ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici verificatesi a far data
dal 24 Agosto 2016**

Accordo tra amministrazioni ai sensi dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia (di seguito, Casa Italia), con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 51, ivi domiciliata ai fini del presente atto, rappresentata dal Capo del Dipartimento, Cons. Elisa Grande, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, al n. 795;

e

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 (di seguito, Commissario straordinario per il sisma 2016), con sede in Roma, via IV Novembre n.119/a, rappresentato dal Commissario straordinario per il sisma 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020 e confermato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

di seguito definite congiuntamente le “Parti”;

Premesso che

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2016 ha istituito, per l'attuazione del progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree urbane denominato “Casa Italia”, la Struttura di Missione “Casa Italia”, con il compito, tra l'altro, di



definire “a) (...) una policy generale di messa in sicurezza del Paese, elaborando un piano strategico articolato in misure attuative che ne consentano la progressiva e più ampia realizzazione, sia da parte delle istituzioni che da parte dei cittadini”; assicurare “b) (...) il costante monitoraggio e l’analisi delle informazioni riguardanti la sicurezza e la qualità dell’abitare, la qualità del contesto e la qualità dei servizi infrastrutturali del Paese, in modo da renderle funzionali per le scelte delle priorità politiche”; indicare “c) (...) le linee guida relative agli interventi preventivi da realizzare per la riduzione del rischio potenziale e del rischio effettivamente rilevato negli ambiti di competenza, e, al contempo, per il miglioramento della qualità dell’abitare, individuando, tra l’altro, più adeguati criteri per la determinazione dello stato degli edifici, nonché per conseguire l’ottimale inserimento delle misure di prevenzione programmate nell’assetto urbano, e assicurarne la minima invasività”; promuovere “d) (...) un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse disponibili, attraverso il coordinamento delle misure finanziarie già adottate dal Governo e la revisione delle procedure in corso, al fine di ottimizzarle e di conseguire la massima semplificazione delle iniziative da attuare, anche sulla base dell’evoluzione delle tecnologie disponibili”;

- tra i Piani d’azione prioritari individuati nella relazione conclusiva della Struttura di Missione, denominata *Rapporto sulla Promozione della sicurezza dai Rischi naturali del Patrimonio abitativo* è prevista la realizzazione di un modello di “scuola sicura, con funzione di Community center, che potrebbe essere idealmente estesa a tutti i Comuni a maggiore pericolosità sismica funzionale a creare le condizioni per assicurare una presenza infrastrutturale minima sicura all’interno delle diverse comunità”;
- l’articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito dall’articolo art. 9-undecies, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, ha stabilito che “la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto ‘Casa Italia’, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, successive agli interventi di protezione civile”;
- l’articolo 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, stabilisce che “Il Dipartimento «Casa Italia» è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale relativa all’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia» e delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, successive agli interventi di protezione civile.”;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, la cons. Elisa Grande è stata nominata Capo del Dipartimento Casa Italia;
- con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, in conseguenza della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno



colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, ha ad oggetto la gestione straordinaria ed è volto a disciplinare, a norma dell’art. 1, gli *“interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 [...]”*;
- l’articolo 2 del citato decreto-legge, ove sono indicate le competenze e i poteri del Commissario straordinario per il sisma 2016 e che, al comma 2, dispone che, per l’esercizio delle funzioni assegnate, il Commissario straordinario per il sisma 2016 *“provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri”*;
- l’articolo 14 del citato decreto-legge il quale, al comma 1, prevede che *“Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore: a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto; [...]”* e al comma 2 dispone che *“Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a: a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche [...]”*;

Visti

- l’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale prevede che *“Al fine di permettere l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l’anno 2017, 687,3 milioni di euro per l’anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l’anno 2019. L’utilizzo del*



fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese”;

- il comma 3 del medesimo articolo 41, il quale dispone che *“Le risorse del Fondo sono destinate a:*
 - a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:*
 - 1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;*
 - 2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico”;*
- l'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il quale prescrive che *“Entro il 31 dicembre 2021 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica”;*
- la nota prot. DCI n. 2053 del 16 novembre 2020, con la quale il Capo del Dipartimento Casa Italia *pro tempore* e il Commissario straordinario per il sisma 2016 hanno richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il trasferimento all'esercizio finanziario 2021 della residua disponibilità del Fondo di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pari ad euro 523.745.500,00, relativa all'annualità 2019, conservata ai sensi dell'art. 4-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, in via sperimentale, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 ha prolungato di un ulteriore anno i termini disposti dal comma 3;
- la nota congiunta di entrambe le Parti del 7 giugno 2021, prot. CGRTS 17068, con la quale è stata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze il trasferimento dell'intera somma residua di cui al citato Fondo dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pari ad euro 523.745.500,00 sulla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario straordinario per il sisma 2016, per essere utilizzata per lo svolgimento di un programma di interventi avente ad oggetto le attività di cui al citato comma 3 del medesimo art. 41, n. 1) e 2);

Considerato che

- il Commissario straordinario per il sisma 2016, nell'ambito dei compiti assegnati dal decreto-legge n. 189 del 2016, ha avviato, attraverso la stipula di una convenzione con la SO.S.E. - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., un censimento definitivo dei danni provocati dal sisma 2016 agli edifici pubblici, al fine della stima del fabbisogno finanziario e della individuazione, attraverso proprie ordinanze, degli interventi da realizzare e del finanziamento occorrente per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino;



- la convenzione con la SO.S.E S.p.A. prevede che entro il mese di maggio 2021 siano rilasciati i dati relativi al censimento preliminare e che nel mese di luglio sia completata la seconda fase conclusiva, al fine di avere un elenco di opere pubbliche non ancora finanziate dal Commissario straordinario per il sisma 2016 nell'ambito della ricostruzione post sisma 2016, tra le quali anche numerosi edifici scolastici ed edifici pubblici strategici;

Considerato, altresì, che

- il Dipartimento Casa Italia e il Commissario straordinario per il sisma 2016, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, hanno interesse a svolgere un programma comune di interventi, finanziato con il fondo di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017, per la realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico degli edifici scolastici, nonché degli edifici pubblici strategici, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Finalità dell'accordo)

1. Il presente accordo, in base al comune interesse delle Parti, mira, nel rispetto delle finalità previste dalla legge, a realizzare, nell'ambito dei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche di vulnerabilità, nonché la realizzazione dei progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici danneggiati.

Art. 3

(Oggetto dell'accordo)

1. Le Parti convengono che le risorse residue, pari ad euro 523.745.500,00, presenti sul Fondo di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017, sono destinate, nel rispetto delle finalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 3, del medesimo articolo 41, al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica e della conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici, situati nei Comuni dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Art. 4



(Impegni comuni delle Parti)

2. Il Dipartimento Casa Italia e il Commissario straordinario per il sisma 2016, sulla base del censimento, condotto dal Commissario straordinario per il sisma 2016 e richiamato in premessa, per l'individuazione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del 2016 e 2017 non ancora oggetto di finanziamento nell'ambito dei programmi di ricostruzione già approvati, individuano congiuntamente gli interventi da realizzare nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 41, comma 3, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Il Dipartimento Casa Italia e il Commissario straordinario per il sisma 2016 si impegnano, altresì, a predisporre delle linee guida per la qualità della progettazione degli interventi di ricostruzione, ispirate ai criteri di sostenibilità ambientale, energetica ed economica. A tale scopo, è costituito il gruppo di lavoro tecnico di cui al successivo articolo 7.

Art. 5

(Impegni del Dipartimento Casa Italia)

1. Il Dipartimento Casa Italia si impegna a:
 - a) nominare, con proprio decreto, i componenti del gruppo di lavoro tecnico secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, nonché a fornire al gruppo di lavoro medesimo il supporto tecnico operativo necessario per il suo funzionamento;
 - b) promuovere programmi di divulgazione delle linee guida redatte dal gruppo di lavoro tecnico.

Art. 6

(Impegni del Commissario straordinario per il sisma 2016)

1. Il Commissario straordinario per il sisma 2016 si impegna a:
 - a) mettere a disposizione delle Parti il censimento per l'individuazione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del 2016 e 2017 non ancora oggetto di finanziamento nell'ambito dei programmi di ricostruzione già approvati;
 - b) programmare gli interventi indicati all'articolo 4, comma 1, del presente Accordo avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017, trasferite sulla contabilità speciale n. 6035 a lui intestata, da utilizzare esclusivamente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge e dal presente Accordo, previa acquisizione dei relativi codici unici di progetto (CUP);
 - c) trasmettere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi per il successivo monitoraggio del Dipartimento Casa Italia finalizzato anche all'individuazione e alla proposizione di eventuali norme di legge.



Art. 7

(Gruppo di lavoro tecnico)

1. Il Gruppo di lavoro tecnico svolge i seguenti compiti:
 - a) predispone le linee guida sulla qualità della progettazione degli interventi di ricostruzione, di cui all'articolo 4 del presente Accordo;
 - b) monitora gli interventi di ricostruzione per l'individuazione di *best practices* e *case studies*, che possano formare oggetto di approfondimento dal gruppo di lavoro stesso, anche ai fini dell'aggiornamento delle linee guida stesse e della replicabilità degli interventi in contesti simili.
2. Il Gruppo di lavoro opera a titolo gratuito ed è composto da sei componenti, dotati dei requisiti di esperienza e professionalità adeguati allo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, di cui tre soggetti designati dal Dipartimento Casa Italia e tre soggetti designati dal Commissario straordinario per il sisma 2016.
3. Il Commissario Straordinario può individuare altri soggetti esperti esterni, singoli o enti, nel numero massimo di cinque, per collaborare con il Gruppo di lavoro tecnico per l'approfondimento di specifici temi, assumendo a proprio esclusivo carico sia le procedure di selezione ed individuazione, sia l'erogazione di eventuali compensi, che non possono comunque superare il limite complessivo di euro 50.000,00 da imputare alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 8

(Responsabili dell'accordo)

1. I referenti dell'attuazione del presente Accordo sono:
 - a) per Casa Italia: il coordinatore *pro tempore* dell'Ufficio per il coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione post-emergenza del Dipartimento Casa Italia, o suo delegato;
 - b) per il Commissario straordinario per il sisma 2016: il coordinatore del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della struttura commissariale.
2. I responsabili dell'accordo provvedono agli adempimenti a carico delle Parti mediante scambio di note per via telematica, in tutti i casi in cui non sia altrimenti previsto.

Art. 9

(Risorse e modalità di assegnazione del finanziamento)

1. Il Dipartimento Casa Italia e il Commissario straordinario per il sisma 2016 si danno reciprocamente atto che, con nota del 7 giugno 2021, prot. CGRTS 17068, è stato congiuntamente richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro



e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il trasferimento nella contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario straordinario per il sisma 2016 delle somme di cui al Fondo dell'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, per un totale di euro 523.745.500,00, relativa all'annualità 2019, per essere utilizzate per le finalità previste dalla legge ed indicate nel presente Accordo.

Art. 10

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo ha efficacia fino alla completa realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, e comunque fino al 31 dicembre 2025 o, qualora antecedente, fino alla data di cessazione della struttura commissariale. L'accordo potrà essere eventualmente modificato attraverso specifico scambio di note tra le Parti.

Roma,

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento Casa Italia
Il Capo Dipartimento

Cons. Elisa Grande

Presidenza del Consiglio dei ministri
Commissario straordinario per la ricostruzione
dei territori colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
On. Avv. Giovanni Legnini